



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO –AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - VINCA

Tar Sicilia, sez. V, 13 Maggio 2025, n. 1041: procedimento per la realizzazione di infrastrutture digitali: natura bifasica – silenzio-assenso e parere ARPA: non si applica – silenzio-assenso e autorizzazione paesaggistica: si applica – silenzio-assenso e VINCA: non si applica

Il TAR Sicilia accoglie il ricorso promosso da alcuni cittadini contro un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di una nuova stazione radio base per telecomunicazioni rilasciato a seguito di procedimento con conferenza di servizi.

La vicenda è l'occasione per precisare i rapporti tra SUAP e Comune ed il ruolo del portale "impresainungiorno.gov.it".

In primo luogo, il TAR afferma che "essendo la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi formalmente stata adottata dal SUAP (...) per conto del Comune (...), la legittimazione a resistere alla impugnazione del detto atto spetta unicamente a quest'ultimo, in quanto titolare del potere amministrativo di cui si contesta il non corretto esercizio"; precisa, infatti, che il SUAP "è una struttura amministrativa prova di autonoma soggettività giuridica, che opera come articolazione funzionale dell'amministrazione comunale territorialmente competente".

Quanto al portale "impresainungiorno.gov.it", il TAR Sicilia sottolinea che esso "è concepito per l'interazione con le imprese e non soddisfa i requisiti di pubblicità effettiva a beneficio di terzi": nel caso concreto, cioè, la pubblicazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base sul portale "trattandosi di canali che non garantiscono una reale e agevole accessibilità da parte della collettività" non assicurano "un'adeguata pubblicizzazione dell'istanza, in modo da assicurare trasparenza e partecipazione degli interessati".

Il TAR, poi, si sofferma sulla "natura bifasica del procedimento relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione: una prima fase, a carattere autorizzatorio e di competenza comunale, concerne l'installazione materiale dell'infrastruttura; una seconda fase, di natura tecnico-operativa, coinvolge invece l'ARPA, chiamata a verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ai fini dell'attivazione dell'impianto. Tale valutazione presuppone l'effettiva realizzazione dell'infrastruttura e la conoscenza delle sue caratteristiche tecniche operative, elementi che non sono ancora disponibili né rilevanti nella fase autorizzatoria, ma che si rendono necessari solo in vista della messa in esercizio dell'impianto stesso (con conseguente rinvio a un secondo momento dell'attività preventiva di controllo sui valori da parte di ARPA)".

Sostanzialmente, il parere di ARPA non è un atto presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo autorizzatorio.

Quanto al parere della Sovrintendenza, il TAR Sicilia dà piena applicazione al meccanismo del silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi, richiamando l'art. 18, comma 4 della LR 7/2019 che, di fatto, ripete letteralmente l'art. 14-ter della Legge 241/90: decorso il termine previsto senza che l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica abbia manifestato alcuna determinazione, si consolida un assenso tacito valido ed efficace.

Quanto alla mancata attivazione della VINCA, il TAR ricorda che si tratta di procedimento preventivo, che il presupposto per l'attivazione è la "semplice probabilità o rischio che l'intervento possa pregiudicare significativamente il sito interessato", che la VINCA persegue l'obiettivo della massima conservazione dei siti protetti e consiste in un "adempimento imprescindibile ogniquale volta vi sia anche solo il rischio, non escluso in base a criteri oggettivi, che l'intervento possa incidere negativamente sull'equilibrio ecologico del sito protetto".

In questo contesto, la VINCA non può essere acquisita per silenzio-assenso, né la sua mancata attivazione può essere sanata ex post, configurando "un vizio istruttorio e procedimentale rilevante, che incide in modo dirimente sulla legittimità dell'atto impugnato. La sua omissione, in violazione della normativa euro unitaria e nazionale, determina l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria ambientale e della violazione degli obblighi di tutela previsti per i siti Natura 2000".

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202401587&nomeFile=202501041_01.html&subDir=Provvedimenti